

PROBIOTICI: LINEE GUIDA MINISTERIALI E REGOLAMENTO CLAIMS

Bruno Scarpa, Ministero della Salute

I probiotici rappresentano oggi il classico esempio di costituenti alimentari finalizzati ad offrire un effetto “benefico” per l’organismo non riconducibile ad esigenze nutritive in senso stretto. Alla luce delle disposizioni e delle definizioni introdotte dal regolamento (CE) 1924/2006, infatti, non rientrano tra i nutrienti ma nelle “*sostanze di altro tipo*”, cioè (cfr. art. 2, comma 2, punto 3) “*le sostanze diverse da quelle nutritive che abbiano un effetto nutrizionale o fisiologico*”.

Prevedendo che costituenti alimentari non ascrivibili ai nutrienti come le “*sostanze di altro tipo*” possono comunque svolgere effetti anche nutritivi, oltre che fisiologici, la legislazione alimentare amplifica il concetto di nutrizione, che è volta ad ottimizzare non solo lo stato nutrizionale ma in genere l’omeostasi delle funzioni dell’organismo, tenuto conto delle specifiche esigenze individuali.

I probiotici sono dei costituenti dalle caratteristiche pressoché esclusive nel variegato panorama delle sostanze impiegabili negli alimenti e negli integratori. Negli alimenti, come “*sostanze di altro tipo aventi un effetto nutrizionale o fisiologico*”, rappresentano la componente “funzionale” che offre il beneficio “aggiuntivo”, mentre, proposti al consumo tal quali (in capsule, pillole, ecc.) come “*fonte concentrata*”, possono rappresentare la componente esclusiva di integratori alimentari.

La materia è disciplinata dalle linee guida ministeriali (Linee guida probiotici e probiotici”), di cui attualmente si sta perfezionando la revisione.

L’autorizzazione dei claims sui probiotici per l’inclusione nell’elenco previsto dall’art. 13.3 del regolamento (CE) 1924/2006 sta incontrando una serie di difficoltà, riconducibili non solo alla peculiarità di tali costituenti alimentari ma anche ad un approccio valutativo che si sta rivelando penalizzante per tutte le sostanze diverse da vitamine e minerali. Il riproporzionamento di tale approccio, fortemente auspicato e sostenuto da parte nazionale, si va ora profilando alla luce di quanto annunciato dalla Commissione UE alla fine dello scorso settembre. Se ci si appresta a riconoscere che la vitamina A assunta per almeno il 15% della RDA (o, indifferentemente, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, il ferro, lo zinco), offre un “*contribuito alle normali funzioni del sistema immune*”, appare evidente l’enorme potenziale dei probiotici in termini di claims.